

Lettera congiunta parti sociali in materia di detassazione E.E.T.

3 Ottobre 2008

A seguito della pubblicazione della circolare congiunta n. 59 del 22 ottobre scorso dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro in tema di detassazione, l'Ance, insieme a tutte le parti sociali dell'edilizia, ha sottoscritto una lettera indirizzata agli stessi per ribadire alcuni punti fondamentali circa la natura dell'elemento economico territoriale oggetto della suddetta detassazione.

La circolare, infatti, nella sua ultima stesura riporta che: "l'elemento economico territoriale del settore edile deve essere incluso nell'applicazione dell'imposta sostitutiva qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore".

Tale periodo è stato modificato rispetto a quanto contenuto nella precedente circolare ove si faceva riferimento agli incrementi di produttività [...] ancorché determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all'andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale.

Nella lettera sottoscritta da tutte le parti sociali si è ritenuto opportuno ribadire che l'E.E.T., fissato al livello territoriale in base all'andamento congiunturale delle imprese nel settore, viene stabilito dalla contrattazione integrativa, nei limiti fissati al livello nazionale, in percentuali di norma annualmente rivedute.

Sulla base di tali determinazioni le imprese sono tenute a versare ai propri lavoratori dette somme al di là dell'andamento economico della singola impresa in quanto tale, ma valutando il medesimo nel quadro complessivo dell'andamento congiunturale stabilito al livello territoriale.